



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1976

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. MARCO MARMONTI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 15792 del 28 febbraio 2007, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Marco Marmonti, nato a Corbetta (MI) il 5 marzo 1959;

VISTA la nota del 15 giugno 2021 (prot. n. 41890 di pari data), con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Marco Marmonti, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 26 novembre 2021 (prot. n. 78789 di pari data) e del 23 dicembre 2021 (prot. n. 84587 di pari data), con le quali Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del menzionato consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 18 gennaio 2022 (prot. n. 3056/22), notificata all'interessato in data 21 febbraio 2022, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Marco Marmonti, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per non aver rispettato le procedure interne dell'Intermediario mandante;

VISTE le note del 19 gennaio 2022 (prot. n. 3525 di pari data) e del 28 febbraio 2022 (prot. n. 14744 di pari data), con cui l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo documentazione concernente l'operato del consulente;

VISTA la nota del 2 marzo 2022 (prot. n. 15425/22), notificata al consulente in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo – in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite successivamente alla notifica della lettera di contestazione degli addebiti del 18 gennaio 2022 – ha contestato al Sig. Marco Marmonti, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver detenuto un indirizzo di posta elettronica certificata non attivo e per non averne comunicato la variazione;

VISTA la decisione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative di riunire i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti del Sig. Marco Marmonti, comunicata al consulente con nota del 3 marzo 2022 (prot. n. 15674 di pari data);

RILEVATO che con nota del 10 marzo 2022 (prot. nn. 16924 di pari data), il Sig. Marco Marmonti ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 14 marzo 2022 (prot. nn. 17748 e 17761 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate nell'interesse della parte con nota del 21 marzo 2022 (prot. n. 19622 di pari data);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Marco Marmonti, svoltasi in data 31 marzo 2022 in modalità telematica – conformemente alla “*Procedura per l'audizione a distanza delle parti*” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020 – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la predetta nota del 21 marzo 2022, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con la nota del 23 marzo 2022 (prot. n. 20174 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 15 giugno 2022 (prot. n. 39327/22), trasmessa in pari data anche al Sig. Marco Marmonti e all'Intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

al consulente e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il consulente non ha presentato controdeduzioni scritte né l'intermediario ha fatto pervenire proprie osservazioni;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Marco Marmonti le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione relativa all'inosservanza degli obblighi imposti dalle procedure e dai codici di comportamento interni dell'Intermediario mandante, nonché per la violazione consistente nel mancato mantenimento attivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Organismo, oltre che nella successiva omessa comunicazione della relativa variazione, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità, che nel caso di specie va valutata alla luce delle seguenti circostanze:
 - la condotta consistente nell'omessa comunicazione del decesso del cliente era suscettibile di eludere i presidi previsti dalle procedure interne dell'Intermediario relativi alla gestione delle pratiche successorie, risultando peraltro diretta a disciplinare interessi economici di congiunti del consulente. D'altro canto, tale condotta è risultata caratterizzata da peculiari circostanze ed è rimasta priva di effetti;
 - la circostanza per cui l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Organismo è risultato successivamente non più attivo non ha determinato alcun significativo ritardo nell'esercizio dell'azione di vigilanza, né alcun altro soggetto ha lamentato o subito danni in ragione di essa;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risultano precedenti a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, quantomeno con riferimento alla vicenda dell'inosservanza delle procedure interne dell'Intermediario mandante, le condotte in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Marco Marmonti che, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo sia nel corso dell'*audit* che nel presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del consulente, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Marco Marmonti, nato a Corbetta (MI) il 5 marzo 1959, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti